

Per l'attore:

"Piaccia al Tribunale di Parma:

IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità dei contratti d'investimento avente ad oggetto obbligazioni della Repubblica Argentina stipulati dal signor [REDACTED] con [REDACTED] per difetto di forma e conseguente violazione dell'art 23 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 18 d.lgs. n. 415/96., e comunque per violazione dell'art. 30, comma 7, d.lgs. cit. o 22 d.lgs. n. 415/96, nonché per inosservanza di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e/o illiceità della causa ai sensi dell'art 1343 c.c. stante la violazione degli artt. 21 e segg. d.lgs. cit., nonché degli artt. 28 , 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, nonché dell'art. 17 d.lgs. n. 415/96;

IN SUBORDINE, pronunciare l'annullamento del contratto in parola ex artt. 1439, 1394 e 1395 c.c.;

PER L'EFFETTO, dichiarare tenuta e condannare [REDACTED] alla restituzione della complessiva somma di € 25.077,29 per l'acquisto dei titoli "Argentina", oltre interessi legali dal giorno dell'acquisto al saldo;

IN ULTERIORE SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore a causa dei comportamenti meglio specificati in premesse; danni tutti che si quantificano nella complessiva somma di € 25.077,29 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal di del dovuto al saldo;

INOLTRE, oltre alle somme sopra indicate, dichiarare tenuta e

condannare [REDACTED] al pagamento in favore dell'attore della somma di € 15.000,00 (ovvero di quell'altra somma maggiore, o minore che sarà ritenuta di equità), a titolo di danno esistenziale e comunque non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c., oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo;

IN OGNI CASO, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge".

Per la convenuta:

"Piacca all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

I-Nel merito

1. rigettare le domande tutte proposte dal sig. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];
2. in subordine alla conclusione 1, ridurre in ogni caso adeguatamente l'importo di qualsiasi somma eventualmente spettante all'attore a titolo di restituzione e/o di risarcimento dei danni.
3. *In ogni caso*: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 2% e rimb.forf. delle spese ex art. 14 T.P."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] agiva in giudizio contro la [REDACTED] esponendo che quest'ultima gli aveva venduto obbligazioni argentine, in data 8 dicembre 2001, per l'importo di euro 25.077,29; che, nel dicembre medesimo, si verificava il *default* delle obbligazioni.

Parte attrice insisteva, pertanto, per la declaratoria di nullità del contratto stipulato con l'intermediario, per vizio di forma, a norma dell'art. 23 TUF, per violazione dell'art. 30 TUF, nonché per violazione di altre disposizioni del D.Lvo 58/98 e del Regolamento Consob.

Chiedeva, in subordine, l'annullamento del contratto per dolo della banca convenuta e, comunque, per violazione del divieto di agire in conflitto d'interessi. Chiedeva, conseguentemente, la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme corrisposte per l'investimento.

In via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle sopra indicate norme.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, opponendosi all'accoglimento delle domande, deducendo di avere assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente e, in subordine, chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, si tenesse conto della somma di euro 11.890,00, percepita dal [REDACTED] in data 26.1.2005, a seguito della vendita dei titoli.

Svolta la discussione, il Collegio tratteneva la causa a sentenza, senza ammissione di prove.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A parere di questo Collegio, la pretesa attrice appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.

In primo luogo, vanno rigettate le istanze istruttorie proposte dalle parti, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.

Prendendo in esame la disciplina giuridica vigente all'epoca dell'operazione (D.Lvo n.58/98 e Regolamento Consob n.11522/98), si osserva quanto segue.

Le banche e gli altri intermediari finanziari autorizzati, nella prestazione dei servizi di investimento, hanno, per legge (art.21 TUF e Regolamento Consob), una serie di obblighi nei confronti dell'investitore.

Specificamente, detti operatori (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; (b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; (c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti d'interesse, e, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento; (d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; (e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Ancora ai sensi dell' art. 23 TUF, (a) i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori devono essere redatti per iscritto (ed avere il contenuto prescritto dall'art. 30 Regolamento Consob) e (b) gli intermediari devono consegnarne un esemplare al cliente in occasione delle operazioni d'investimento: l'inosservanza della forma scritta, o di quella diversa prescritta dalla Consob per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, comporta, per espressa previsione legislativa, la nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Inoltre, (c) gli intermediari devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob.

Ai sensi dell'art. 28 Reg. Consob, in attuazione di quanto disposto dall'art. 21 TUF, i suddetti intermediari autorizzati (a) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento; (b) devono chiedere notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, (c) la sua situazione finanziaria, (d) i suoi obiettivi di investimento, (e) la sua propensione al rischio. Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

Inoltre, ai sensi dell' art. 29 regolamento Consob, (f) gli intermediari autorizzati devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli

investitori, operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile, in relazione ai servizi prestati: quando ricevono dall'investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo devono informare di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione: qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati potranno eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Infine, ai sensi dell' art. 27 Regolamento Consob, (g) gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti d'affari propri o di società del gruppo, a meno che abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione stessa (o, in caso di operazione conclusa telefonicamente, l'assolvimento degli obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore risultino da registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente).

Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi prestati spetta all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23 TUF).

Nel caso di specie, risulta che [REDACTED] ha prestato il servizio di negoziazione titoli sulla base di un contratto-quadro sottoscritto dall'investitore in data 26.4.1999 (v. docc. 5 e 6 di parte convenuta), in osservanza della specifica disciplina normativa.

Risulta che, al momento della sottoscrizione della "richiesta di apertura rapporti", la convenuta chiedeva al cliente le prescritte informazioni preliminari riguardanti la relativa situazione finanziaria e patrimoniale, nonché l'esperienza e gli obiettivi di investimento e che il [REDACTED] dichiarava di non voler fornire le informazioni richieste (v. doc. 5 cit.).

Risulta, ancora che, in occasione della conclusione del contratto-quadro, l'investitore riceveva, come prescritto, copia dello stesso, oltre al "documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" (come espressamente dichiarato nel contratto medesimo).

Non si ritiene applicabile, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 30, 6° comma TUF.

E' vero, infatti, che l'art. 30, 1° comma TUF ricomprende, nell'ambito dell'offerta fuori sede, "la promozione ed il collocamento di servizi d'investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio"; che l'art. 1 TUF, nella definizione di "servizi di investimento", ricomprende le attività di "negoziazione per conto proprio, negoziazione per conto terzi, collocamento con o senza

preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo.... gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi”.

Tuttavia, l'art. 30, 6° comma limita la propria portata ai soli servizi di investimento che presentino le caratteristiche del “collocamento di strumenti finanziari” o della “gestione di portafogli individuali” conclusi fuori sede o collocati a distanza.

Il contratto per cui è causa esula evidentemente da entrambe le sopra indicate ipotesi, in particolare consistendo nella negoziazione di obbligazioni già precedentemente collocate e, quindi, in circolazione sul mercato.

Tuttavia, in merito all'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine impartito dall'attore, si osserva quanto segue.

Occorre, preliminarmente, fare una premessa riguardo ai titoli venduti all'investitore.

E' fatto notorio che, nel dicembre 2001, all'esito di un processo di deterioramento delle condizioni macroeconomiche della Repubblica Argentina, il Governo del Paese annunciava la moratoria sul proprio debito. La decisione trovava attuazione già dai prestiti obbligazionari aventi cedole in scadenza nel successivo mese di gennaio 2002. Al 31.12.2001, il complesso del debito estero cartolarizzato riconducibile ad emittenti pubblici e privati argentini ammontava a circa 90 miliardi di dollari. La crisi del Paese sudamericano comportava conseguenze anche in Italia in ragione del gran numero di risparmiatori interessati (v. audizione Consob da parte della Commissione Finanze della Camera dei Deputati del

27.4.2004: "...il 95% circa di titoli argentini circolanti in Italia...sarebbero detenuti da investitori privati").

Quanto alla tipologia delle obbligazioni negoziate, si osserva che esse, munite di sola *offering circular* e di un *rating* da sempre classificato nella categoria speculativa (*speculative grade*), fatto scendere dal livello speculativo "BB-" a quello inferiore "B+" dall'agenzia Standard & Poor's, già nel marzo 2001, ma declassato dal primo al secondo livello della categoria speculativa dall'agenzia Moody's addirittura nell'ottobre 1999, erano considerate "adatte unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali" (v. audizione sopra citata).

In data 7.12.2001, il ██████████ sottoscriveva l'ordine d'acquisto di obbligazioni argentine con scadenza al 20.6.2003, per l'importo di euro 25.077.29 (pari a £.48.546.994), dando atto di essere stato informato che la negoziazione, al di fuori dei mercati regolamentati, veniva eseguita dalla banca in conto proprio; in tal modo venendo osservata la disposizione che impone trasparenza all'intermediario autorizzato che operi in conflitto d'interessi.

In pari data, parte attrice, sempre con riferimento all'ordine d'acquisto delle obbligazioni Argentina, sottoscriveva un documento nel quale dichiarava (attraverso la barratura dell'apposita casella) di essere a conoscenza della possibilità di ampie oscillazioni delle quotazioni e dell'eventualità di ridotta liquidità, anche a seguito di eventuali provvedimenti restrittivi emanati dalle Autorità del Paese emittente, o di particolari situazioni di mercato. Dichiarava, pertanto, "che tali

investimenti sono adeguati ai nostri obiettivi di investimento ed al nostro grado di propensione al rischio?.

In merito a tale dichiarazione, diverse sono le osservazioni da fare.

Alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alle caratteristiche del titolo trattato, in primo luogo si osserva che, nel momento in cui il cliente si accingeva ad acquistare i titoli, non si era in presenza della possibilità della ridotta liquidità dell'investimento, bensì della certezza di una assoluta mancanza di liquidità, della quale non poteva non essere consapevole un operatore qualificato diligente. L'informazione fornita all'investitore non risulta, pertanto, essere stata né corretta né completa.

Non risulta, altresì, che l'intermediario abbia avvertito il cliente della tipologia delle obbligazioni sia con riguardo al declassamento del *rating*, nell'ambito della categoria speculativa, sia con riguardo alla circostanza che si trattava di obbligazioni prive di prospetto informativo e, come tali, sottratte ai poteri autorizzativi e di controllo alla Consob attribuiti dalla legge a tutela del pubblico risparmio: che, come tali, si trattava di obbligazioni riservate ad investitori istituzionali e, comunque, ad investitori speculativi, in condizione di valutare e sostenere rischi speciali. Anche sotto questo profilo, l'informazione fornita all'investitore non risulta essere stata né corretta né completa.

Non risulta, infine, che l'intermediario abbia dichiarato al cliente di astenersi dall'operazione, in quanto non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, oltre che per le ragioni sopra esposte anche a causa della mancanza di informazione alcuna, in particolare circa la situazione finanziaria dell'investitore e, dunque, circa la sua capacità di

sostenere le conseguenze negative di un investimento a così elevato rischio. +

Infatti, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob, gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo devono informare di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; inoltre, tali avvertenze devono risultare esplicitamente dall'ordine scritto o registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente (in caso di ordine telefonico) cui l'investitore voglia comunque dare corso.

Nel caso di specie, manca la dichiarazione prescritta dall'art. 29 cit., mentre non si può ritenere equivalente la dichiarazione con la quale è lo stesso investitore a valutare l'adeguatezza dell'operazione (peraltro solo sotto il profilo degli obiettivi di investimento e della propria propensione al rischio), nel silenzio, sul punto, dell'operatore qualificato.

Non va, infatti, dimenticato che l'art. 29 cit. risulta essere stato introdotto in relazione all'art. 21 TUF, in base al quale i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, classificando il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e rispettando il principio dell'adeguatezza tra le operazioni consigliate agli investitori od effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato nei modi sopra esposti.

Quanto alle conseguenze giuridiche della violazione accertata, non può dirsi che essa siano causa di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c.

In base a tale norma, va, infatti, considerato nullo il contratto che si ponga in contrasto con norme imperative.

Nella fattispecie, l'obbligo violato, pur essendo previsto da norma imperativa (in quanto dettata non solo per la salvaguardia del singolo investitore ma anche, e principalmente, del superiore pubblico interesse alla salvaguardia dell'integrità dei mercati), attiene ad una fase successiva alla stipulazione del contratto-quadro con l'investitore, e, cioè, alla fase di esecuzione dello stesso, e ad una fase anteriore alla conclusione del contratto di negoziazione.

Esso non viene, pertanto, ad integrare la struttura od il contenuto né del primo né del secondo contratto, come richiesto per l'applicazione dell'art. 1418 c.c.

Deve escludersi ulteriormente l'annullamento del contratto per dolo dell'intermediario, posto che, se ne risulta evidente la scarsa diligenza, non ne risulta, tuttavia, provato il dolo.

Deve, invece, ritenersi che, nel caso concreto, ci si trovi di fronte ad un grave inadempimento contrattuale della banca.

Va, conseguentemente, accolta la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno sofferto dalla parte attrice, da liquidarsi nella misura di euro 25.077,29, pari all'esborso operato dalla medesima in occasione dell'investimento per cui è causa.

Su tale somma, spettano, altresì, gli interessi legali dal di dell'esborso al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis relictis*.